

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881

Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N°48 del 13/06/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) quanto sotto riportato:

- C.U. n. 63 inerente: termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018- 2019, per le società del settore dilettantistico.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante) quanto sotto riportato:

- C.U. 322 che riporta C.U. 209/AA inerente: provvedimento Procura Federale
- C.U. 325 che riporta C.U. 65 F.I.G.C. inerente: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali (stagione sportiva 2018-2019)
- C.U. 326 che riporta C.U. 66 F.I.G.C. inerente: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della fase Nazionale Coppa Italia (stagione sportiva 2018-2019)
- C.U. 327 che riporta C.U. 67 F.I.G.C. inerente: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della fase finale Nazionale del campionato Juniores Regionale organizzata dalla L.N.D. (stagione sportiva 2018-2019)

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2018/2019

Si pubblica di seguito lo schema provvisorio dell'ammontare dei diritti e degli oneri finanziari per la stagione sportiva 2018/2019 i cui valori dovranno essere confermati dal Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti.

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.700,00	300,00	3.500,00	6.500,00
PROMOZIONE	2.100,00	300,00	2.800,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	900,00	2.000,00
JUNIORES REGIONALI	900,00		300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES PROVINCIALI	650,00		300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 UNDER 21	300,00		200,00	500,00
CALCIO A 5 JUNIORES (Under 19)	300,00		200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	700,00	300,00	500,00	1.500,00
FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile)	400,00	300,00	400,00	1.100,00
FEMMINILE JUNIORES	350,00			350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00

I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 2018/2019, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue.

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2017/2018 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 femminile.
3. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.
5. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.
6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.
7. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile.

3.2. Comunicazioni della Segreteria

DEMATERIALIZZAZIONE

Per chi ha già ottenuto l'autorizzazione alla Firma Elettronica in questa annata sportiva, deve procedere con la riattivazione dal **1° di luglio 2018**, immettendo solo il proprio codice fiscale nell'apposito menù (Firma Elettronica - Gestione profili - Riattivazione PIN).

Ricordiamo che, per ottenere l'autorizzazione da parte della LND ad una nuova **FIRMA ELETTRONICA** (solo per i Delegati alla Firma), verrà richiesto:

- DOCUMENTO D'IDENTITA' (in corso di validità)
- TESSERA SANITARIA (in corso di validità) o CODICE FISCALE
- DISTINTA SOCIETARIA DEI "DELEGATI ALLA FIRMA" DEBITAMENTE FIRMATA
- MAIL PERSONALE DEL DELEGATO
- NUMERO DI TELEFONO PERSONALE DEL DELEGATO
- PIN PERSONALE (da fornire durante la procedura e da conservare)



REPORT IMPIANTI SPORTIVI

Si allega al presente C.U. il "Report Impianti Sportivi" inerente i dati e le caratteristiche degli impianti sportivi omologati per le gare ufficiali F.I.G.C.

Si pregano le Società affiliate di compilare in ogni sua parte il modulo, per ogni campo sportivo omologato, e di farlo pervenire all'indirizzo mail info@figc-dilettanti-er.it entro il 30/06/2018.



CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI - SCISSIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it alla voce modulistica compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente **entro il 5 Luglio 2018**, per la ratifica di competenza.

Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sotto indicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., **devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all'attenzione di Marinella, per l'esame preliminare, entro e non oltre 20 GIUGNO 2018 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).**

**MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE (Art. 17 N.O.I.F.)**

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio**
- **Atto Costitutivo originario**
- **Elenco nominativo dei componenti gli organi principali**
- **Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.**

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di **un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.**

**MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (Art.18 N.O.I.F.)**

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio**
- **Atto Costitutivo originario**
- **Elenco nominativo dei componenti gli organi principali**
- **Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.**

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

SI SOTTOLINEA CHE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI (VEDI ART.18 N.O.I.F.):

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti (2016/2017 – 2017/2018), non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.
3. il trasferimento della sede in altro Comune, può essere richiesto, se confinante con quello di provenienza.

**TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE
A SOCIETA' DI CAPITALI**

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro il **20/06/2018 ore 14.00** (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di**

denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro il **20/06/2018 ore 14.00** (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.

Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi **riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile.**

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all'applicazione dell'art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle **Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile** è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere **l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.**

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005

FUSIONI E SCISSIONI

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**

- copia originale dei verbali assembleari disgiunti dei Soci delle Società che hanno deliberato la fusione, che devono riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario delle rispettive Assemblee;
- copia originale del verbale assembleare congiunto dei Soci delle Società che richiedono la fusione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che hanno diretto i lavori assembleari;
 - atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
 - elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2018/2019;
 - disponibilità del campo;
 - partita IVA;
 - e-mail societaria

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile; l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione, comporta dalla parte della Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2018

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico è possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all'attenzione di Marinella con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2018/2019
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione, partita IVA, e-mail societaria) **da inviare ENTRO IL 20/06/2018 ore 14.00 perentorio**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato da ciascun calciatore/calciatrice.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D. (art. 15 NOIF)

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”.

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla L.N.D.** dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettanti-er.it (va compilato in triplice copia);

- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);

- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA' DEL CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA' -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA – E-MAIL SOCIETARIA.

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA' DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL'EVASIONE DELLA PRATICA

Tipologia (sigla) e denominazione sociale

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
 A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica
 S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
 G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
 C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
 F.C.D. = Football Club Dilettantistico
 A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
 U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
 U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
 POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile

denominazione comporta - per la società affilianda - **l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione** (cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “NUOVA XXXX”);
- “RINASCITA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “RINASCITA XXXX”);
- “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);

Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto. La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione.

N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2018 alla e-mail indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

CAMBIO DI ATTIVITA' DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTE

Le Società interessate, per passare al Settore Dilettantistico, dovranno presentare una nuova "domanda di affiliazione alla F.I.G.C." che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo "domanda di affiliazione" in triplice copia;
- dichiarazione di disponibilità di campo di gioco;
- dichiarazione di attività o meno al S.G.S.;
- versamento di tassa di affiliazione dell'importo di € 65,00.
- Si precisa che all'atto della richiesta di affiliazione, dovranno comunque essere presentati l'attuale atto costitutivo e lo statuto sociale.

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

La Società
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)

di
(COMUNE DI RESIDENZA)

DICHIARA

- Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura"
- Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura" con il seguente numero di matricola: n° e denominazione

.....

Timbro della Società

Firma del Presidente

SI INVITANO LE SOCIETA' A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- **NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO**
- **NUMERO DI FAX FUNZIONANTE**
- **INDIRIZZO E-MAIL**

Cambio di attività da Dilettanti a Settore Giovanile

Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale chiedendo l'autorizzazione per la variazione dell'attività. Il C.R. esprimerà il proprio parere al riguardo e trasmetterà l'istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si pronuncerà al riguardo.

Le richieste redatte su carta intestata Societaria, dovranno pervenire al Comitato Regionale a Marinella e-mail tesseramento@figc-dilettanti-er.it, corredate dal documento d'identità del Legale Rappresentante della -società.

DATE E MODALITA' DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 E SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, **con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.**

3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato Regionale, in casi particolare può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione alla Commissione Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INViate DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall'art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.

...omissis...

2. Svincolo del calciatore a regime.

A partire dal 15 giugno 2018 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d'ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.

4. Modalità di richiesta di svincolo.

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno (fa fede il timbro postale). Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:

- a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
- b) alla Società sportiva di appartenenza.

5. A chi inviare la richiesta.

La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. ATTENZIONE PER CHI SVOLGE ATTIVITA' CON IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE O DIPARTIMENTO FEMMINILE, LA RICHIESTA VA FATTA DIRETTAMENTE AGLI STESSI A ROMA E NON AL C.R.E.R.

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI di ROMA

Tutela Medico sportiva per la non idoneità del calciatore art. 43 N.O.I.F.

Si sensibilizzano le società ad inviare come da norma per la tutela medico sportiva la non idoneità del calciatore come da art. 43 delle NOIF

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza e promuove opportune iniziative di formazione e di sensibilizzazione al riguardo.

A tal proposito si invitano tutte le società a prendere attenta visione del Decreto Legge del 24 marzo 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013, nella quale sono contenute le relative Linee Guida.

Per opportuna conoscenza, si informa che la Legge può essere consultata anche sul sito web www.gazzettaufficiale.it.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

a1) Attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

a2) Attività agonistica

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le A.S.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell’IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva.

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.

a3) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

a4) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In

questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

a5) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno)

La Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore

Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare.

Le comunicazioni vanno inviate a:

FIGC

UFFICIO TESSERAMENTO (l'Ufficio trasmetterà la non idoneità alla Segreteria Federale)

Via PO 36 - 00198 Roma

tesseramento@figc.it

Settore Giovanile Scolastico

Via Po 36 - 00198 Roma

sgs.segreteria@figc.it

Comitato Reg. Emilia Romagna – Ufficio Tesseramento

tesseramento@figc-dilettanti-er.it

Settore Tecnico – Sezione Medica

Via G. D'Annunzio 138 50135 – Firenze

sezionemedica.cov@figc.it

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE

Si comunica alle sotto elencate Società che **Giovedì' 14 Giugno 2018 alle ore 15,00 presso la sede del CRER- LND Via A. DE GASPERI,42 BOLOGNA** sono convocati i seguenti giocatori, a disposizione dell'allenatore **Sig. BARTOLINI GIUSEPPE** per la partenza della Rappresentativa Regionale JUNIORES AL 1° Torneo Memorial Fabio Bresci, che si svolgerà a Rufina (Fi) dal 15 al 17 Giugno 2018

Società	Convocati
ALFONSINE	SANTUCCI GIACOMO
COLORNO	CALLEGARI LORENZO
CORTICELLA	BIGI ENRICO
CORTICELLA	DESII ANDREA
DIEGARO	RAVAGLIA FEDERICO
FAENZA	BERTONI FEDERICO
FAENZA	LANZONI GIACOMO
FOLGORE RUBIERA	BURANI GIACOMO
FORMIGINE	CAPASSO ANGELO
LIBERTAS SPES	DZEHVEROVIC NIHAD
PERSICETO	ASSOUAN LEONARD
PICCARDO TRAVERSETOLO	KULLURI MEZIN
PICCARDO TRAVERSETOLO	MONTELEONE CRISTIAN
PICCARDO TRAVERSETOLO	SANA ABDOUL RAZAK
REDA	JASSEY YAYA
SALSOMAGGIORE	TAOUSSI ISSAN
SANPAIMOLA	ALESSANDRINI SIMONE
S.FELICE	ZANOLI GIANLUCA
TORRESAVIO	PASINI SAMUELE
TORCONCA	PICCHI LORENZO

STAFF RAPPRESENTATIVA JUNIORES C.R.E.R. S/S 2017-2018

Responsabile rappresentative regionali	SANGUANINI DORINDO
Dir. Responsabile Org. - Accompagnatore Ufficiale - Consigliere CRER	SPIGNOLI DOMENICO
Allenatore/Selezionatore	AMMONIACI PAOLO
Collaboratore Allenatore	BARTOLINI GIUSEPPE
Collaboratore	TUGNOLI GABRIELE
Fisioterapista	TOMATIS EGIDIO





DIVISIONE CALCIO A CINQUE



ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

PROMOSSE IN SERIE B

- 1 IMOLESE CALCIO 1919
- 2 PRO PATRIA SAN FELICE

SERIE C1

- 1 APOSA
- 2 BALCA CALCIO A 5 Vincente Coppa E.R. Serie C2
- 3 BARACCALUGA
- 4 CALCIO A CINQUE RIMINI
- 5 CITTA' DEL RUBICONE Promossa da Serie C2
- 6 EAGLES SASSUOLO
- 7 FOSSOLO 76
- 8 FUTSAL BELLARIA Promossa da Serie C2
- 9 FUTSAL PONTE RODONI
- 10 G.L. MONTANARI
- 11 OSTERIA GRANDE
- 12 POL. CAVEZZO
- 13 RUBIERESE Promossa da Serie C2
- 14 SANTA SOFIA

SERIE C2

- 1 ASS. CLUB C. A CINQUE Retrocessa da Serie C1
- 2 ATLETICO SANTARCANGELO
- 3 BARACCA BEACH Promossa da Serie D
- 4 BONDANELLO
- 5 CEISA GATTEO
- 6 CENTRO STORICO
- 7 CHERO
- 8 CUS PARMA Vincente Coppa E.R. Serie D
- 9 DUE G COLLECCHIO
- 10 EQUIPO FUTSAL CREVALCORE
- 11 ERBA 14
- 12 FUTSAL ROMAGNA
- 13 FUTSAL SHQIPONJA
- 14 GENNARINI CALCIO Promossa da Serie D
- 15 MONTALE FOOTBALL FIVE
- 16 ONLYSPORT FABRIZIO C.
- 17 POL. VILLAFONTANA Promossa da Serie D
- 18 REAL CASALGRANDESE
- 19 REAL PANIGAL
- 20 ROSSOBLU IMOLESE
- 21 RUSSI Promossa da serie D
- 22 SASSOLEONE
- 23 SPORTING Retrocessa da Serie C1
- 24 TORCONCA Promossa da serie D

RETROCESSE IN SERIE D:

- 1 FANANO CALCIO
- 2 FORLIMPOPOLI CALCIO
- 3 FUTSAL FABBRICO
- 4 POL.VA 1980



6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2018

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e FERRARI (Componenti), Sig.ra Fiorella LAMBERTINI (Segretaria) e con l'assistenza del Sig. PRATI delegato dell'AIA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – FASE PLAY OFF

Nr. 79 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD SANTERNO

Avverso ammenda di € 1.500,00 a carico della società e avverso squalifica fino al 17/01/2019 inflitta al calciatore Francesco PETRONICI

Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenute nel C.U. nr. 44 del 17/05/2018

Gara: Santerno - Cibox del 13/05/2018

La società ASD SANTERNO CALCIO ha ritualmente proposto ricorso avverso i succitati provvedimenti disciplinari chiedendo una riduzione dell'ammenda, in ragione del fatto che la stessa società reclamante sarebbe stata nell'impossibilità di controllare e gestire gli spettatori presenti in grande numero sugli spalti, nonché chiedendo che la squalifica inflitta al proprio calciatore Petronici sia "proporzionalmente ridistribuita in base agli eventi con il tesserato Luca Bartoletti" anche il quale, a dire della ricorrente, si sarebbe reso protagonista dell'aggressione ai danni dell'arbitro. In subordine la società Santerno chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore Petronici.

Letto il reclamo e analizzati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che per quanto concerne la squalifica del calciatore Francesco Petronici il ricorso della Società ASD Santerno Calcio sia del tutto infondato e non meriti accoglimento. Dagli atti ufficiali risulta infatti in modo del tutto evidente la condotta violenta proditoriamente tenuta dal suddetto calciatore nei confronti dell'ufficiale di gara senza il concorso di altre persone. Condotta, quella del Petronici, che merita abbondantemente la sanzione deliberata dal Giudice sportivo con l'aggravante della riconduzione di tale fattispecie tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni a danno della società di appartenenza di cui al C.U. 104/A del 2014.

Ugualmente le gravissime intemperanze dei sostenitori del Santerno con il tentativo di aggressione ai danni della terna arbitrale e l'avvenuto danneggiamento della vettura dell'arbitro, giustificano, a giudizio di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, una pesante sanzione pecuniaria ai danni della società i cui tifosi si sono resi protagonisti di simili esecrabili fatti.

Deve tuttavia questa Corte rilevare che, per quanto riguarda i cori recanti espressioni di discriminazione razziale che gli stessi sostenitori del Santerno hanno indirizzato ad alcuni calciatori di colore della squadra avversaria, il Giudice sportivo avrebbe dovuto fare riferimento al combinato disposto degli articoli 11 comma 3, 18 comma 1 lett. e) nonché 16 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportivo.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia Romagna conferma la squalifica del calciatore Francesco PETRONICI fino a tutto il 17 gennaio 2019, mentre, in parziale riforma della decisione del Giudice sportivo, determina in EUR 1.000,00 l'ammenda nei confronti della società ASD SANTERNO CALCIO per tutte le intemperanze dei propri sostenitori e dispone, per i cori razzisti degli stessi sostenitori, l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse sospendendo l'esecuzione di quest'ultima sanzione per il periodo di prova di un anno così come previsto e stabilito dall'articolo 16 comma 2bis del Codice di Giustizia Sportivo.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso parzialmente accolto.

Nr. 80 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' ASD ASAR 1972**Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Luca FRANCHI****Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenute nel C.U. nr. 47 del 31/05/2018****Gara: ASAR 1972 – Superga 63 del 27/05/2018**

La società ASD ASAR 1972 ha impugnato il succitato provvedimento sostenendo che il proprio calciatore Franchi avrebbe sì accerchiato l'arbitro e protestato vivacemente a seguito di una decisione tecnica dallo stesso ufficiale di gara assunta, ma non lo avrebbe spintonato con le mani e nemmeno lo avrebbe minacciato. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione del numero delle giornate di squalifica inflitte dal Giudice sportivo.

La società ASAR 1972 ha chiesto di essere sentita ed è presente all'odierna riunione in persona di un proprio Dirigente con delega del Presidente, il quale si riporta al proposto reclamo precisando che il calciatore Franchi ha avuto un contatto con l'arbitro "petto contro petto", che in tale circostanza non ha usato le mani e nemmeno ha profferito minacce come invece riportato a referto dall'ufficiale di gara.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha sentito la necessità di interpellare l'arbitro affinché fornisse chiarimenti in merito al proprio rapporto.

Il Direttore di gara, sentito per telefono, ha così potuto confermare quanto scritto a referto precisando tuttavia che nel frangente in cui il calciatore Franchi gli si è avvicinato di corsa appoggiandogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare, non ha profferito alcuna frase minacciosa.

Le precisazioni fornite dall'arbitro inducono pertanto la Corte a ritenere equa una sia pur lieve riduzione della squalifica inflitta in primo grado.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del ricorso della società ASAR 1972, riduce a quattro giornate di gara effettive la squalifica del calciatore Luca FRANCHI.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso parzialmente accolto.

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 2018

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e FERRARI (Componenti) con l'assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. PRATI (A.I.A.)

DEFERIMENTI

41. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Gabriele Pette

Con nota 08.05.2018 n. 11403/822 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto e il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni,

- visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale **Dr. Vincenzo Postiglione**;

- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda:

- il Sig. Pette Gabriele, all'epoca dei fatti arbitro effettivo tesserato per l'A.I.A. di Bologna, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al punto 5, per aver espresso una frase inopportuna nei confronti di tre calciatori, che protestavano in occasione della concessione di un calcio di rigore, inducendo il D.G. della Società interessata a formulare un esposto contro lo stesso Direttore di gara.

Effettuate ritualmente le notifiche la parte deferita ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento rappresentata e difesa da un avvocato difensore il quale si riporta alla memoria presentata nell'interesse dell'arbitro effettivo Sig. Gabriele Pette, nega che quest'ultimo abbia mai pronunciato le frasi addebitagli ed evidenzia le incongruenze e le contraddizioni dell'indagine della Procura Federale relativamente, in particolar modo, alle tempistiche dell'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare in parola e all'inconsistenza del movente che secondo la Procura stessa avrebbe indotto l'arbitro Pette a rivolgere ai calciatori del Manzolino la frase inopportuna e in violazione dell'articolo 1 bis del CGS. In forza delle suddette argomentazioni difensive il legale del Pette chiede il proscioglimento del proprio assistito.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità della parte deferita e che alla stessa sia applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di arbitro per mesi due.

Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- ascoltate le argomentazioni del Rappresentante della Procura Federale e quelle difensive dell'avvocato della parte deferita;
- ritenuto che l'impianto accusatorio del deferimento dell'arbitro effettivo Gabriele Pette, per quanto approfondito e ben articolato, si fondi su una serie d'indizi non completamente univoci e nemmeno totalmente concordanti;
- valutato pertanto che dalle indagini della Procura Federale emerge un quadro probatorio insufficiente per dimostrare l'effettiva sussistenza del comportamento addebitato alla parte deferita;

D e l i b e r a

di prosciogliere il Sig. Gabriele Pette da ogni addebito

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

42. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Franco Roncarati, Fausto Parenti e Ibrahima Jawara nonché della Società A.S.D. Bevilacchese

Con nota 08.05.2018 n.11531/833 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Roncarati Franco, Presidente della Società ASD BEVILACQUESE al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Ibrahima Jawara e averlo utilizzato, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso delle seguenti gare: BONDENESE – BEVILACQUESE del 27.8.2017; BEVILACQUESE – CENTESE del 3.9.2017; BEVILACQUESE – POL. ARGELATESE del 6.9.2017 e BEVILACQUESE – ALBERONESE del 10.9.2017, valevoli per la Coppa Emilia di seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Ferrara;

- Sig. Parenti Fausto, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD BEVILACQUESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, in occasione delle seguenti gare: BONDENESE – BEVILACQUESE del 27.8.2017; BEVILACQUESE – CENTESE del 3.9.2017; BEVILACQUESE – POL. ARGELATESE del 6.9.2017 e BEVILACQUESE – ALBERONESE del 10.9.2017, valevoli per la Coppa Emilia di 2^a Categoria della Delegazione Provinciale di Ferrara, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore Ibrahima Jawara sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza titolo;

- Sig. Ibrahima Jawara, giocatore della Società ASD BEVILACQUESE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato le gare: BONDENESE – BEVILACQUESE del 27.8.2017; BEVILACQUESE – CENTESE del 3.9.2017; BEVILACQUESE – POL. ARGELATESE del 6.9.2017 e BEVILACQUESE – ALBERONESE del 10.9.2017, valevoli per la Coppa Emilia di 2^a Categoria della Delegazione Provinciale di Ferrara, nelle fila della SOCIETA' ASD BEVILACQUESE senza averne titolo;

- la SOCIETA' ASD BEVILACQUESE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, la sola società Bevilacquese ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente in persona del proprio attuale Presidente, mentre tutte le restanti parti deferite non hanno fatto richiesta di audizione, non hanno inviato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con la società deferita Bevilacquese ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento il relativo verbale di patteggiamento che prevede come sanzione finale l'ammenda di EUR 300,00.

Lo stesso Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle restanti parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico dell'allora Presidente Sig. Franco Roncarati giorni 90 d'inibizione;
- a carico del Dirigente Fausto Parenti giorni 75 d'inibizione;
- a carico del calciatore Ibrahima Jawara 3 giornate di squalifica;

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- preso atto del patteggiamento intervenuto tra il Rappresentante della Procura Federale e la società deferita;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale nei confronti degli altri soggetti deferiti e il fatto che da parte di costoro non sono prevenute argomentazioni difensive;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Franco Roncarati 2 mesi d'inibizione, al Sig. Fausto Parenti 2 mesi d'inibizione, al calciatore Ibrahima Jawara 3 giornate di squalifica e carico della società ASD Bevilacquese EUR 300,00 d'ammenda.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

43. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Stefania Pucciarelli, Fabio Tattini e del calciatore Christian Sissiko, quest'ultimo in persona dell'esercente la potestà genitoriale, nonché della società A.S.D. Libertas Ghepard Calcio

Con nota 10.05.2018 n.11540/834 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- La Sig.ra Pucciarelli Stefania, Presidente della Società ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore SISSOKO Christian ed averlo utilizzato, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara: ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO – PGF IMA SAN DONATO del 23.9.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciale di Bologna.

- Il Sig. Tattini Fabio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, nel corso della gara: ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO – PGF IMA SAN DONATO del 23.9.2017 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali di, Bologna, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore SISSOKO Christian sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza titolo.

- SISSOKO Christian, giocatore della Società ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara: ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO – PGF IMA SAN DONATO del 23.8.2017 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciale di Bologna, nelle fila della Società ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO, senza averne titolo.

- La SOCIETA' ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione, hanno inviato memorie difensive e sono tutte presenti all'odierno dibattimento rappresentate da una persona di fiducia, munita di valide deleghe, la quale dimostra in modo documentale che alla data del 22/09/2017 il giovane calciatore Christian Sissoko Bowen era in realtà regolarmente tesserato con la società Libertas Ghepard Calcio e che l'invio della revoca del tesseramento da parte del CRER è dipeso da un disguido di natura burocratica.

Il Rappresentante della Procura Federale alla luce delle argomentazioni difensive addotte dalla società Libertas Ghepard Calcio e della documentazione prodotta dalla stessa compagine in sede di dibattimento, chiede il proscioglimento di tutte le parti deferite

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite non integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerata la richiesta avanzata in sede dibattimentale dal Rappresentante della Procura Federale;

Delibera

Di prosciogliere da ogni addebito tutte le parti deferite.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

44. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Zoran Doriev nonché della società A.S.D. Perino Calcio

Con nota 08.05.2018 n. 11402/712 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 ter, commi 1 e 4, del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Avv. Alessandro Avagliano**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Sig. Zoran Doriev, giocatore della Società ASD PERINO CALCIO per rispondere della violazione dei principi di lealtà e correttezza, probità e dei doveri di osservanza degli atti e delle norme Federali di cui all'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 40 comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato al momento del tesseramento con la Società sopra citata, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera.

- la Società PERINO CALCIO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi art.4, comma 2 del CGS nell'interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione, non hanno inviato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del calciatore Sig. Zoran Doriev 6 mesi di squalifica
- a carico della società Perino Calcio EUR 500,00 di ammenda

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e le totale assenza di argomentazioni difensive delle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al calciatore Zoran Doriev 3 mesi di squalifica e alla società A.S.D. PERINO Calcio EUR 250,00 di ammenda

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

45. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Becerra Retto Giorgio Gonzalo nonché della società A.S.D. Futsal Bellaria

Con nota 08.05.2018 n. 11395/820 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto ed il Procuratore Federale Interregionale f.f.

- visti gli artt. 32 ter, commi 1, del C.G.S.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Avv. Antonietta Majoli**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Sig. Becerra Retto Giorgio Gonzalo, giocatore della Società ASD FUTSAL BELLARIA per rispondere della violazione dei principi di lealtà e correttezza, probità e dei doveri di osservanza degli atti e delle norme Federali di cui all'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 40 comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato al momento del tesseramento con la Società sopra citata, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera.

- la Società ASD FUTSAL BELLARIA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi art.4, comma 2 e 5 comma 2 del CGS nell'interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

Effettuate ritualmente le notifiche, la società Futsal Bellaria ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento dove ammette che al momento della richiesta di tesseramento del calciatore straniero Becerra Retto Giorgio Gonzalo lo stesso aveva negato di essere tesserato presso una Federazione estera. La società si ritiene peraltro priva di colpe e chiede il proscioglimento o quanto meno l'irrogazione della sanzione minima di legge.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del calciatore Sig. Becerra Retto Giorgio Gonzalo mesi 3 di squalifica
- a carico della società Futsal Bellaria EUR 300,00 di ammenda e un punto di penalizzazione in classifica.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e le argomentazioni difensive della società deferita;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al calciatore Becerra Retto Giorgio Gonzalo 3 mesi di squalifica e alla società A.S.D. FUTSAL BELLARIA EUR 150,00 di ammenda

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

9. ALLEGATI

- C.U. n. 63 inerente: termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2018- 2019, per le società del settore dilettantistico.
- C.U. 322 che riporta C.U. 209/AA inerente: provvedimento Procura Federale
- C.U. 325 che riporta C.U. 65 F.I.G.C. inerente: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali (stagione sportiva 2018-2019)
- C.U. 326 che riporta C.U. 66 F.I.G.C. inerente: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della fase Nazionale Coppa Italia (stagione sportiva 2018-2019)
- C.U. 327 che riporta C.U. 67 F.I.G.C. inerente: abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare della fase finale Nazionale del campionato Juniores Regionale organizzata dalla L.N.D. (stagione sportiva 2018-2019)

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 13/06/2018.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**